

DELIBERAZIONE N. 67 DEL 08.10.2021

OMISSIS

Oggetto: conciliazione della causa RACL 2307/2020, Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, OMISSIS / Agenzia FoReSTAS.

- VISTA la legge regionale n.8 del 27 aprile 2016, il cui art.35 istituisce l'Agènzia forestale regionale per lo svilupu del territòriu e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) e sopprime l'Ente Foreste della Sardegna;
- VISTO che, ai sensi dell'art.35 comma 6 della legge regionale n.8 del 27 aprile 2016, l'Agènzia FoReSTAS è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di cui era titolare l'Ente Foreste della Sardegna;
- VISTA la legge regionale n.14 del 15 maggio 1995, con successive modificazioni, che detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti regionali;
- VISTA la legge regionale n.20 del 23 agosto 1995, con successive modifiche, che detta norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione;
- VISTA la legge regionale n.11 del 2 agosto 2006, con successive modificazioni, che detta norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;
- VISTA la legge regionale n.31 del 13 novembre 1998, che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO il d. lgs. n.165 del 30 marzo 2001, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la legge n.241 del 7 agosto 1990, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi, nonché la legge regionale n.40 del 22 agosto 1990, che detta norme in materia di rapporti tra cittadini e l'amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa;
- VISTO il d. lgs. n.118 del 23 giugno 2011, che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTO il combinato disposto dall'art. 2 della legge regionale n.5 del 9 marzo 2015 e l'art. 28 della legge regionale n.11 del 2 agosto 2006, nonché la deliberazione della Giunta Regionale n.19/23 del 28 aprile 2015, che estende agli enti ed alle agenzie regionali l'applicazione, a partire dal 2015, del d. lgs. n.118 del 23 giugno 2011;
- VISTO il decreto Presidente Repubblica n.445 del 28 dicembre 2000;

- VISTA la delibera di Giunta Regionale n.42/42 del 22 ottobre 2019;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione n.60 del 2 settembre 2021, che dispone la proroga del regime di commissariamento dell'Agenzia FoReSTAS e dell'incarico di Commissario Straordinario al dott. Giovanni Caria;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.63 del 1° ottobre 2021, adottata per l'individuazione del Direttore Generale facente funzioni, nella persona del dott. Maurizio Malloci, per novanta giorni con decorrenza dal 1° ottobre 2021;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.29 del 30 aprile 2021, avente per oggetto il bilancio pluriennale 2021/2023;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.20/44 del 1° giugno 2021, per il nulla osta al bilancio pluriennale 2021-2023 dell'Agenzia FoReSTAS;
- VISTI gli artt.1965 e ss. c.c., che disciplinano la transazione;
- RILEVATO che di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie di cui siano parte, ove la transazione abbia ad oggetto diritti disponibili;
- RILEVATO che la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa, necessariamente improntata alla razionalità, alla congruità ed al prudente apprezzamento;
- CONSIDERATO che in forza del mandato n.27 del 23 marzo 2021 l'Agenzia FoReSTAS è parte costituita e resistente nel giudizio distinto al ruolo n.2307/2020, Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, tra **OMISSIS** / Agenzia FoReSTAS, introdotto dalla parte privata per l'annullamento della sanzione disciplinare inflitta dall'UPD dell'Agenzia FoReSTAS con provvedimento n.6233 del 10 maggio 2019;
- RILEVATO che ai sensi dell'art.42 comma 2 lett. h) della legge regionale n.8 del 27 aprile 2016, l'Amministratore Unico dell'Agenzia FoReSTAS, su proposta del direttore generale, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
- RITENUTO che, nel caso di specie, per quanto osservato dal procuratore dell'Agenzia FoReSTAS, proposto dal Direttore Generale, risulta razionale ed opportuno addivenire a transazione, giacché, oltre che mettere fine al giudizio, con effetto deflattivo, consentirebbe di azzerare l'alea del medesimo giudizio anche in ordine alla condanna al rimborso delle spese legali alla parte ricorrente;
- VALUTATA la congruità della transazione, come oggetto di interlocuzioni tra i procuratori delle parti, nei termini dell'annullamento della sanzione disciplinare inflitta al **OMISSIS** dall'UPD dell'Agenzia FoReSTAS con provvedimento n.6233 del 10 maggio 2019, da cui il ripristino della situazione antecedente e la restituzione di quanto trattenuto per effetto del provvedimento, nonché del versamento di euro 800,00, onnicomprensivi e senza ulteriori, da pagare al **OMISSIS** a titolo di rimborso delle spese per l'iscrizione e l'avvio della lite;

RILEVATO che, in relazione agli effetti indicati nel capo superiore, l'UPD ha competenza di provvedere all'annullamento della sanzione, il Servizio Territoriale di Cagliari, alle cui dipendenze è impiegato il **OMISSIS**, ha competenza alla restituzione dell'importo oggetto della trattenuta applicata, nella misura applicata, per l'esecuzione del provvedimento disciplinare, mentre, il Servizio del Personale, Affari Generali e Contratti, sul CAP SC02.0401, ha competenza al pagamento in favore del **OMISSIS** dell'importo onnicomprensivo di euro 800,00, a titolo di rimborso delle spese per l'iscrizione e l'avvio della lite;

Tutto ciò visto, considerato, rilevato e ritenuto.

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante del presente deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti;
2. di addivenire alla soluzione bonaria e concordata del giudizio distinto al ruolo n.2307/2020, Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, tra **OMISSIS** / Agenzia FoReSTAS, con l'annullamento della sanzione disciplinare inflitta al **OMISSIS** dall'UPD dell'Agenzia FoReSTAS con provvedimento n.6233 del 10 maggio 2019, il ripristino della situazione antecedente con la restituzione di quanto trattenuto per effetto del provvedimento, nonché il versamento di euro 800,00, onnicomprensivi e senza ulteriori, a titolo di rimborso delle spese per l'iscrizione e l'avvio della lite;
3. di dare mandato alla Direzione Generale per l'adozione, attraverso l'UPD, il Servizio Territoriale di Cagliari ed il Servizio del Personale, Affari Generali e Contratti per l'adozione, secondo rispettive competenze, dei provvedimenti funzionali e necessari;
4. di dare mandato alla Direzione Generale, attraverso il Servizio del Personale, Affari Generali e Contratti, per la prenotazione di impegno della somma di euro 800,00 (ottocento) sul CAP SC02.0401, da trasformare in impegno con l'adozione della conseguente determinazione dirigenziale.

Si esprime parere favorevole sulla
legittimità della deliberazione

Il Direttore Generale f.f.
Maurizio Malloci

Il Commissario Straordinario
Giovanni Caria